PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 12 (Convenzione Firenze)

Finche' non sia stata approvata la contabilita' finale dei lavori, nel modo indicato nel precedente articolo 10, l'ammontare di ciascuna annualita' che lo Stato paghera' alla Cassa di risparmio di Firenze, per conto del Comune, sara' di L. 59,105.00, corrispondente (come risulta dall'articolo 7) al capitale di L. 900,000, carico massimo, oltre i relativi frutti, dello Stato; beninteso che verrebbero fatte le corrispondenti deduzioni nelle annualita' maturande, qualora la spesa per la costruzione del palazzo fosse inferiore alle lire ottocentomila previste in progetto.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Firenze
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-firenze-art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it